



**COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D'ESINO E RIVIERA**



Regione Lombardia



PIANO GENERALE DI INDIRIZZO FORESTALE

l.r. 31/2008, art .47 - comma 2

**ALLEGATO - Deroghe alle norme forestali regionali (R.R. 5/2007)
per il territorio della CM Valsassina, Valvarrone,
Val d'Esino e Riviera**

Aprile 2022

Matteo Pozzi dottore forestale
Federica Gironi dottore naturalista

Deroghe alle norme forestali regionali (R.R. 5/2007) concesse per il Piano di Indirizzo Forestale della CM Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, **compreso il territorio all'interno** del Parco Regionale della Grigna Settentrionale

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
<p><i>Art. 39 (Norme per gli interventi in fustaia)</i></p> <p>1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.</p> <p>2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.</p> <p>3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.</p>	<p><i>Art. 39 (Norme per gli interventi in fustaia)</i></p> <p>1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.</p> <p>2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.</p> <p>3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.</p> <p>4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le</p>	<p>Nel contesto della Cm Valsassina e del Parco della Grigna, la gestione delle peccete, soprattutto derivanti da rimboschimenti artificiali del passato, può essere effettuata anche tramite tagli intensivi come i tagli a raso, soprattutto nell'ottica di favorire la rinnovazione di specie autoctone idonee ai luoghi.</p> <p>Dall'altra parte si ritiene opportuno, tutelare la tipologia del lariceto pascolato, sia per valore paesaggistico e culturale del tipo forestale.</p> <p>Si ritiene che la deroga sia coerente con gli indirizzi contenuti nella d.g.r. X/6089/2016</p>

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
<p>4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.</p> <p>5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:</p> <p>a) carpineti;</p> <p>b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;</p> <p>c) querceto carpineti;</p> <p>d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi;</p> <p>e) alneti, ossia formazioni di ontani;</p> <p>f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;</p> <p>g) faggete;</p> <p>h) betuleti;</p> <p>i) mughete;</p> <p>j) piceo-faggeti;</p> <p>k) abieteti;</p> <p>l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso.</p> <p>6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni</p>	<p>tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.</p> <p>5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:</p> <p>a) carpineti;</p> <p>b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;</p> <p>c) querceto carpineti;</p> <p>d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi;</p> <p>e) alneti, ossia formazioni di ontani;</p> <p>f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;</p> <p>g) faggete;</p> <p>h) betuleti;</p> <p>i) mughete;</p> <p>j) piceo-faggeti;</p> <p>k) abieteti;</p> <p><i>l) lariceti pascolati, ossia rade fustale di larice, con sottobosco erbaceo, in continuità con le praterie di alpeggi e maggenghi, sfruttate periodicamente con il pascolo bovino".</i></p> <p>6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di</p>	

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
<p>precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.</p> <p>7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:</p> <p>a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;</p> <p>b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.</p> <p>8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.</p>	<p>massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.</p> <p>7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:</p> <p>a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;</p> <p>b) <i>tremila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, rimboschimenti di conifere, peccete secondarie, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale</i>".</p> <p>8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.</p>	
<p><i>Art. 40 (Norme per gli interventi nei cedui)</i></p> <p>1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.</p> <p>2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito:</p>	<p><i>Art. 40 (Norme per gli interventi nei cedui)</i></p> <p>1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.</p> <p>2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito:</p>	<p>Considerate le caratteristiche ecologiche stagionali del territorio di competenza, molto particolari come descritto in relazione e valutata la buona fertilità generale delle stazioni si ritiene utile calibrare il numero di matricine ad ettaro in funzione della</p>

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
<p>a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;</p> <p>b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.</p> <p>3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.</p> <p>4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.</p> <p>5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:</p> <p>a) castagneti;</p> <p>b) robinieti misti;</p> <p>c) alneti di ontano bianco o nero;</p> <p>d) orno-ostrieti e carpineti;</p> <p>e) formazioni di pioppi;</p>	<p>a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;</p> <p>b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.</p> <p>3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.</p> <p>4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.</p> <p><i>5. È obbligatorio rilasciare almeno venti matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:</i></p> <p><i>a) castagneti;</i></p> <p><i>b) robinieti misti;</i></p> <p><i>c) formazioni di pioppi;</i></p> <p><i>d) betuleti</i></p>	<p>reale potenzialità del territorio, andando nel contempo a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di piano di sviluppo della filiera locale. La modifica del numero di matricine da rilasciare in bosco è uno dei casi di concessione di deroga espressamente previsti dalla d.g.r. X/6089/2016</p>

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
<p>e-bis) betuleti.</p> <p>6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:</p> <p>a) querceti, quercio-carpinetti;</p> <p>b) faggete;</p> <p>c) altre formazioni di latifoglie autoctone.</p> <p>7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.</p> <p>8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.</p> <p>8 bis. Le matricine da rilasciare devono:</p> <p>a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;</p> <p>b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.</p>	<p><i>6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:</i></p> <p><i>a) querceti, quercio-carpinetti;</i></p> <p><i>b) faggete;</i></p> <p><i>c) alneti di ontano bianco o nero;</i></p> <p><i>d) orno-ostrieti e carpinetti;</i></p> <p><i>e) altre formazioni di latifoglie autoctone.</i></p> <p>7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.</p> <p>8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.</p> <p>8 bis. Le matricine da rilasciare devono:</p> <p>a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;</p> <p>b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.</p>	
<p><i>Art. 57</i> <i>(Limiti al pascolo)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:</p>	<p><i>Art. 57</i> <i>(Limiti al pascolo)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:</p>	<p>La variante vuole favorire la presenza di piccole realtà agro-pastorali locali, considerato che il numero esiguo di capi ammessi al pascolo non può compromettere la rinnovazione naturale del bosco.</p>

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
<p>a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri;</p> <p>b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduazione.</p> <p>2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sinoallo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.</p> <p>2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.</p>	<p>a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri;</p> <p>b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduazione.</p> <p>2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sinoallo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.</p> <p>2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.</p> <p><i>2 ter. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è consentito per greggi composti in numero massimo da dieci esemplari; per greggi più numerosi dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'Ente Forestale.</i></p>	
<p><i>Art. 73 (Gru a cavo)</i></p> <p>1. Per l'installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.</p> <p>2.</p> <p>3. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle</p>	<p><i>Art. 73 (Gru a cavo)</i></p> <p>1. Per l'installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.</p> <p>2.</p> <p>3. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle</p>	<p>La Comunità montana intende dettagliare meglio, con riferimento alle peculiarità del proprio territorio, il comma che prevede che la spaziatura fra le linee sia di almeno 40 metri</p>

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
<p>chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.</p> <p>4. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.</p> <p>5.</p> <p>6. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.</p> <p>7. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri; la spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri.</p> <p>8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.</p> <p>9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.</p> <p>10. I dati relativi alle gru a cavo sono resi disponibili al centro operativo antincendio</p>	<p>chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.</p> <p>4. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.</p> <p>5.</p> <p>6. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.</p> <p><i>7. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri. La spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri, salvo nel caso in cui più linee d'esbosco abbiano come punto d'arrivo la medesima piazzola di esbosco o di deposito; in questo caso, il limite di quaranta metri è valido solo per i terzi superiori (nel caso di esbosco a valle) o inferiori (nel caso di esbosco a monte) dello sviluppo in lunghezza della linea.</i></p> <p>8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.</p> <p>9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.</p> <p>10. I dati relativi alle gru a cavo sono resi disponibili al centro operativo antincendio</p>	

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti	boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti	
<p><i>Art. 76 (Infrastrutture forestali temporanee e sentieri)</i></p> <p>1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) avere durata massima di ventiquattro mesi; b) avere fondo naturale; c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito. <p>La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.</p> <p>2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri) b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque; c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde; 	<p><i>Art. 76 (Infrastrutture forestali temporanee e sentieri)</i></p> <p>1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) avere durata massima di ventiquattro mesi; b) avere fondo naturale; c) <i>comportare movimenti di terra non superiori a duecento metri cubi per singolo tracciato e non superiore a 100 metri cubi per singolo piazzale di deposito.</i> <p>La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.</p> <p>2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri; b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque; c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde; 	<p>Considerate le pendenze medie dei versanti ove avviene la realizzazione di tali opere temporanee, il quantitativo indicato risulta più rappresentativo e tale da non arrecare danni o innescare fenomeni di dissesto.</p>

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
<p>d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;</p> <p>e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;</p> <p>f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;</p> <p>g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.</p> <p>3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:</p> <p>a) inerbimento delle superfici nude;</p> <p>b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;</p> <p>c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;</p> <p>d) realizzazione di rinnovazione artificiale.</p> <p>4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:</p> <p>a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;</p> <p>b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;</p> <p>c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;</p> <p>d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.</p>	<p>d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;</p> <p>e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;</p> <p>f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;</p> <p>g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.</p> <p>3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:</p> <p>a) inerbimento delle superfici nude;</p> <p>b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;</p> <p>c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;</p> <p>d) realizzazione di rinnovazione artificiale.</p> <p>4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:</p> <p>a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;</p> <p>b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;</p> <p>c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;</p> <p>d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.</p>	

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
<p>4 bis. La realizzazione, con l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4.</p>	<p>4 bis. La realizzazione, con l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4.</p>	